

Convenzione sulla formazione e il perfezionamento professionali nel ramo pittura e gessatura

Dichiarata di obbligatorietà generale / DOG dal Consiglio federale con decreto del 6 settembre 2022.
Nell'intento di provvedere alla promozione e ad un costante aggiornamento delle conoscenze e delle capacità professionali degli addetti del ramo pittura e gessatura,

l'Associazione Svizzera Imprenditori Pittori e Gessatori,
in qualità di rappresentante dei datori di lavoro, da una parte
il Sindacato UNIA,
il Sindacato SYNA,

in qualità di rappresentanti dei lavoratori, dall'altra

hanno convenuto quanto segue:

Nella misura in cui nella presente Convenzione si farà riferimento al perfezionamento professionale, è sottinteso che in tale termine rientrano sia il perfezionamento professionale che la formazione professionale.

Art. 1 Campo di applicazione

1.1 Campo di applicazione geografico

La Convezione correlata al CCL (Contratto collettivo di lavoro) è valida per i cantoni Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura.

1.2 Campo di applicazione aziendale e professionale

La Convezione correlata al CCL è valida per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura tutti i lavori professionali elencati all'art. 10.

1.3 Campo di applicazione personale

La Convezione correlata al CCL è valida per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori delle aziende o dei reparti aziendali menzionati all'art. 1.2, ad eccezione degli impiegati d'ufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore, come ad esempio gli amministratori di un'impresa.

Art. 2 Centri di perfezionamento

2.1 Il perfezionamento professionale dei lavoratori e dei datori di lavoro del ramo pittura e gessatura verrà promosso mediante attività di perfezionamento specifiche, nonché mediante il sostegno finanziario diretto dei partecipanti ai corsi e degli organizzatori di corsi. Ai centri di perfezionamento possono essere erogati contributi annuali.

2.2 La frequenza di scuole o di corsi in questi centri di perfezionamento è aperta, con gli stessi diritti e doveri, ai membri delle parti contraenti, nonché a coloro che, pur non essendo organizzati, sono attivi nella professione e versano il contributo per il perfezionamento e il contributo alle spese di esecuzione.

Art. 3	Diritti e doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori
3.1	Il datore di lavoro è tenuto ad accordare ai propri lavoratori, senza obbligo di versamento di salario, il tempo necessario per la frequenza del perfezionamento professionale nella misura in cui gli interessi aziendali lo permettano.
Art. 4	Contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori
4.1	Per la copertura dei costi connessi al perfezionamento professionale, all'esecuzione della presente Convenzione, nonché alle prestazioni sociali definite nella presente Convenzione, verrà riscosso presso i datori di lavoro e presso i lavoratori un apposito contributo.
4.2	Sono considerati costi per il perfezionamento professionale:
4.2.1	Le quote per corsi e scuole professionali.
4.2.2	Le indennità per perdita di guadagno o i contributi forfetari per la frequenza da parte dei partecipanti di corsi o di scuole professionali.
4.2.3	La partecipazione commisurata alle uscite delle parti contraenti relative agli interessi ipotecari e ad adeguati ammortamenti concernenti le strutture di formazione. I singoli lavoratori che versano dei contributi possono far valere in modo autonomo il diritto alla compensazione parziale delle indennità per i corsi di perfezionamento, nonché della perdita di guadagno, nella misura prevista dal regolamento.
4.3	Tra le uscite per compiti sociali vanno annoverate: prestazioni a lavoratori che a causa di infortunio, malattia, invalidità o altre circostanze sono incorsi in una situazione di bisogna senza una loro colpa (caso di rigore).
4.4	I datori di lavoro versano ai costi di esecuzione della presente Convenzione e al perfezionamento professionale un contributo di base semestrale di 75 franchi a cui si aggiunge l'1,5% della somma salariale dell'anno precedente che figura nel conteggio SUVA.
4.5	I lavoratori versano, a titolo di obbligo strettamente personale, ai costi dell'esecuzione della presente Convenzione e al perfezionamento professionale un contributo mensile di 14 franchi.
4.6	Su richiesta della Commissione professionale centrale, i datori di lavoro sono tenuti a consegnarle un elenco dei lavoratori occupati e i conteggi salariali SUVA. Tali documenti possono essere utilizzati unicamente per la verifica dell'obbligo di contribuzione ai sensi degli articoli 4.4 e 4.5. I dati vanno trattati in maniera confidenziale.
4.7	I datori di lavoro sono tenuti a procedere alla detrazione, dal salario dei lavoratori, del contributo per il perfezionamento e del contributo alle spese di esecuzione, in conformità alle disposizioni determinanti e di far pervenire tali contributi alla Commissione professionale centrale. In caso di omissione, i datori di lavoro risponderanno personalmente dei contributi persi. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore annualmente una conferma sui contributi professionali detratti.
	Il conteggio dei contributi di cui all'art. 4.5 deve essere effettuato a cadenza semestrale. Termini determinanti per il conteggio e il versamento sono:

	Termine per la presenta- zione del conteggio	Termine per il versa- mento
– Per il primo semestre fino al marzo	30 aprile	31 maggio
– Per il secondo semestre fino al 30 settembre	31 ottobre	30 novembre

4.8 Per i soci delle associazioni contraenti, i contributi menzionati negli articoli 4.4 e 4.5 sono ritenuti compensati integralmente, in quanto tali contributi sono già compresi nelle quote associative che essi versano annualmente.

I lavoratori organizzati delle associazioni contraenti hanno quindi diritto al rimborso dei contributi che sono stati loro detratti dal salario nel corso di un anno civile. Il diritto al rimborso dei contributi detratti dal salario si estingue dopo 5 anni. Determinante per il calcolo del diritto al rimborso è sempre il 1° ottobre dell'anno in cui il datore di lavoro ha effettuato il conteggio e la detrazione del contributo. La richiesta di rimborso deve essere inoltrata al sindacato di appartenenza.

Art. 5

Esecuzione comune

Alle associazioni contraenti spetta, ai sensi dell'art. 357b del CO, un diritto comune di esigere da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori vincolati il rispetto della presente Convenzione.

Art. 6

Commissione professionale centrale (CPC)

Le associazioni contraenti istituiscono per l'esecuzione della presente Convenzione una Commissione professionale centrale, composta da quattro rappresentanti dell'associazione padronale e da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori. L'organizzazione, le procedure, i compiti e le competenze della Commissione sono definiti in un apposito regolamento.

6.1

La Commissione professionale centrale provvede all'espletamento di tutti i compiti connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

6.2

La Commissione professionale centrale può affidare, mediante delibera, l'esecuzione della Convenzione, nonché la riscossione dei contributi, all'associazione GIMAFONDS.

Art. 7

Durata contrattuale

La Convenzione è stata stipulata a far data dal 1° ottobre 2022 ed entra in vigore al momento della pubblicazione della relativa dichiarazione di obbligatorietà generale. La Convenzione può essere disdetta per la fine di ogni anno civile osservando un termine di disdetta di due mesi.

Art. 8

Partecipazione

Con il versamento del contributo professionale, i datori di lavoro e i lavoratori non aderenti a una delle associazioni contraenti possono dichiarare ai sensi dell'art. 356b CO la loro partecipazione al rispettivo contratto quadro in vigore. Le parti contraenti accordano la loro approvazione senza complicazioni. La partecipazione è valida sempre per la durata dell'anno civile in cui è stato riscosso il contributo.

Art. 9	Foro competente Foro competente per controversie, connesse alla presente Convenzione, tra la comunità contrattuale delle associazioni da una parte e i datori di lavoro e i lavoratori vincolati dall'altra è, a scelta, il domicilio del convenuto o il luogo dell'azienda, nella quale il lavoratore presta o ha prestato lavoro.
Art.10	Professioni e lavori professionali del ramo pittura e gessatura
10.1	Ramo della pittura
10.1.1	Fanno parte del ramo pittura le seguenti professioni: pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappezziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture e applicatore di plastiche.
10.1.2	I lavori professionali comprendono tra l'altro: l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere. Abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.
10.2	Ramo della gessatura
10.2.1	Fanno parte del ramo gessatura le seguenti professioni: gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate.
10.2.2	Fanno parte dei lavori professionali del ramo e gessatura: le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le insolazioni di ogni genere, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

Zurigo, 1 ottobre 2022

Associazione Svizzera Imprenditori Pittori e Gessatori
ASIPG

M. Freda

S. Fleury

Sindacato UNIA

V. Alleva

B. Campanello

Sindacato SYNA

M. Zeckra

K. Ackermann

In caso di divergenze tra la presente traduzione italiana e il testo originale tedesco, fa stato quest'ultimo.